



Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica

IL RACCORDO CON I PROVVEDIMENTI EDILIZI

**Istruzioni tecniche, linee guida,
note e modulistica**

7 aprile 2017

A cura di:

Stefania Dota – *Vice Segretario Generale*; **Maria Rosaria Di Cecca** – *Responsabile Ufficio Affari istituzionali*

con la collaborazione di **Riccardo Narducci** – *Studio Narducci*

INDICE

Premesse

1. Il nuovo regolamento inerente gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

- a) Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
- b) Interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
 - b) 1. Semplificazione documentale. Compilazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
 - b) 2. Presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
 - b) 3. Semplificazioni procedurali
 - b) 3.1. La verifica preliminare dell'istanza
 - b) 3.2. Svolgimento della conferenza di servizi
 - b) 3.3. Valutazione da parte della sola amministrazione procedente
 - b) 3.4. Valutazione positiva o negativa del Soprintendente sulla proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente - procedure
- c) Interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica

2. Procedimento autorizzatorio ordinario

3. Il raccordo con i provvedimenti edilizi - Tavole di ricognizione e raccordo

Tabella 1 - Allegato A: ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi

Tabella 2 - Allegato B: ricognizione degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi

Proposte di Modulistica

Valutazione sulla conformità e/o compatibilità dell'intervento o dell'opera contenuti nell'istanza di autorizzazione paesaggistica

- 1. Determinazione di conclusione positiva
- 2. Richiesta ulteriori documenti e chiarimenti
- 3. Determinazione di conclusione negativa

Premesse

I vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla legge n. 1497/1939 e sono oggi disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004, d'ora in avanti Codice.

Il Codice all'art. 132 suddivide i beni paesaggistici in tre categorie:

- gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche ecc.);
- le aree di cui all'art. 142 del Codice tutelate per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico ecc.);
- gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice il quale sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione. Il divieto di esecuzione di interventi modificativi non significa inedificabilità assoluta, ma obbligo di sottoporsi a specifica autorizzazione.

Pertanto nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente, che generalmente è la Regione o gli enti da essa delegati (province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, enti parco, comuni), i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. Il Soprintendente (organo dello Stato) ha parere vincolante su tutte le istruttorie riguardanti i beni tutelati.

Ai sensi dell'art. 146, c. 4 del Codice l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. I soggetti tutelati dalla legge hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

Con D.P.R. n. 139/2010 (sostituito dal Regolamento di cui appresso) furono previste procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

1. Il nuovo regolamento inerente gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Con il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (in G.U. 22 marzo 2017, n. 68), è adottato il Regolamento (per il proseguito indicato solo come "Regolamento") che introduce modifiche in termini di semplificazione della normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, individuando gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi ed introducendo semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure, sia dal punto di vista documentale, sia nell'iter procedurale, in attuazione dell'art. 12, c. 2 del D.L. 31 maggio 2014, n.

83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25, c. 2 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 1° novembre 2014, n. 164.

Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri (atto n. 9 del 20 gennaio 2017) sono stati accolti i suggerimenti e le modifiche richieste dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, dopo che lo stesso ha ricevuto il parere positivo - con rilievi e proposte di modifica - da parte della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato con parere n. 1824 del 1° settembre 2016.

Il nuovo Regolamento sostituisce il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che, con l'art. 19, è interamente abrogato a far data dalla sua entrata in vigore ai sensi di legge; si tratta del Regolamento già recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, c. 9, del Codice.

Le nuove disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate, ai sensi dell'art. 13 del nuovo Regolamento, trovano immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 131, c. 3, del Codice, mentre si prevede l'applicazione immediata in tutto il territorio nazionale dell'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata per le categorie di opere e di interventi di cui all'allegato A al nuovo Regolamento; è fatto salvo il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

L'art. 14 del nuovo Regolamento pone anche un principio di prevalenza delle disposizioni di delegificazione in esso contenute relativamente agli interventi di cui all'allegato A: la disposizione precisa che gli strumenti di pianificazione paesaggistica non possono imporre oneri procedurali maggiori rispetto ai livelli minimi di semplificazione, uniformi su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Regolamento in esame.

All'art. 16 del Regolamento si prevede un coordinamento con la tutela dei beni culturali: per gli interventi che siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, e che abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'istanza unica relativa ad entrambi i titoli abilitativi. La Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice.

Il Regolamento all'art. 17 introduce anche modifiche circa l'applicazione dell'ordine di rimessione in pristino di cui all'art. 167 del Codice: l'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente devono disporre la sanzione della rimessione in pristino quale *extrema ratio*, soltanto cioè quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Il nuovo Regolamento introduce nuove forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico; si prevedono tre categorie di interventi che di seguito vengono sinteticamente illustrate:

- a) interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
- b) interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato;
- c) interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.

a) Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

L'art. 2 del Regolamento individua gli interventi ed opere "liberi" che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica, il relativo elenco, suddiviso in 31 punti, è contenuto nell'allegato A. Si tratta di un elenco che va a dettagliare e a sviluppare quanto già previsto dall'art. 149 del Codice, ove sono individuati, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti ad autorizzazione. La nuova disposizione quindi rende espliciti e dettaglia gli interventi che possono essere considerati irrilevanti per il paesaggio.

L'art. 5 del Regolamento interviene in materia di interventi "liberalizzati" (elencati nel suo allegato A), prevedendo che i piani paesaggistici possano dettare direttive o disposizioni per la specificazione delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi stessi. In particolare tale funzione specificativa è riferita agli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi; è chiarito che resta comunque ferma l'applicazione del decreto in esame in ogni sua parte dalla data di entrata in vigore.

L'art. 15 del Regolamento prevede che l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica - per gli interventi di cui all'allegato A - non produca effetti sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati gli interventi stessi, in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore. In particolare, la norma specifica che non si producono effetti in ordine alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi, dei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e relativi ad esercizio di attività commerciali in area pubblica; quindi ove serva una CILA o una SCIA naturalmente bisogna presentarla, ma nelle fattispecie contenute nell'allegato A non è più necessario attendere il parere del Soprintendente.

È affermato quindi che la "liberalizzazione" (ossia l'esclusione dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica) degli interventi di cui all'allegato A non esclude in alcun modo l'eventuale necessità, per quei medesimi interventi, di altri e diversi titoli autorizzativi perché altre normative di settore li sottopongono ad altri titoli autorizzativi e concessori.

L'art. 2 del Regolamento esonera dall'autorizzazione paesaggistica anche le opere e gli interventi di cui all'art. 4 dello stesso (alla cui disamina si fa rinvio infra al paragrafo c).

b) Interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato

In base all'art. 3 del Regolamento sono soggetti ad una procedura paesaggistica semplificata gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'allegato B al Regolamento stesso, suddiviso in 42 punti.

Con riferimento agli interventi ed opere contenuti nell'allegato B, come affermato anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato citato, si può evidenziare come gli stessi risultino in parte sovrapponibili con quelli già sottoposti al regime autorizzatorio semplificato ai sensi del D.P.R. n. 139/2010, adottato in attuazione dell'art. 146, c. 9 del Codice.

L'art. 7 del nuovo Regolamento disciplina l'assoggettamento al procedimento autorizzatorio semplificato delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate sulla base della procedura ordinaria ai sensi dell'art. 146 del Codice. Tale categoria di interventi non è inserita

come una voce nell'allegato B ma nell'articolato, in quanto si tratta di figura aggiuntiva, di carattere generale e non specifico di interventi semplificati.

L'art. 7, c. 1, del Regolamento definisce infatti l'ambito di applicazione del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, specificando che oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'allegato B, già soggetti ad autorizzazione semplificata ai sensi del D.P.R. n. 139/2010, sono assoggettate al nuovo procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica anche le istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate in via ordinaria, purché:

- siano scadute da non più di un anno;
- riguardino interventi in tutto o in parte non eseguiti;
- il relativo progetto risulti conforme a quanto già autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

b) 1. Semplificazione documentale. Compilazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata

L'art. 8 del Regolamento disciplina le modalità di compilazione dell'istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la documentazione da allegare.

In particolare si prevede che la predetta istanza sia compilata, ai sensi dell'art. 45 del Codice dell'Amministrazione Digitale, utilizzando il modello semplificato in allegato al Regolamento (allegato C), e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato sulla base dell'allegato D al Regolamento medesimo.

La norma in esame prevede anche i contenuti della relazione paesaggistica:

- sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area;
- è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
- è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti;
- è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;
- sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

L'art. 8, c. 3 del Regolamento specifica il contenuto della relazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, c.1, lettere a) b) e c) del Codice. In tal caso, la relazione deve contenere, altresì, specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi, che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

b) 2. Presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata

Le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata sono disciplinate dall'art. 9 del nuovo Regolamento.

Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione siano riferite a interventi edilizi (ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001), sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE), ai sensi dell'art. 5 del medesimo Testo Unico, secondo le modalità ivi indicate, ovvero all'ufficio comunale competente per le attività edilizie nelle more della costituzione del SUE.

Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione riguardino invece interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 160/2010 (recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), l'art. 9, c. 2 prevede la presentazione dell'istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il comma 3 dell'art. 9 del Regolamento dispone che, in tutti gli altri casi, la presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica sia effettuata all'autorità procedente cioè la Regione, ovvero l'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

b) 3. Semplificazioni procedurali

L'art. 11 del nuovo Regolamento interviene sulle fasi che regolano il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, prevedendo:

- la presentazione dell'istanza all'autorità procedente, che verifica preliminarmente la tipologia di interventi in cui si colloca, ossia se si tratta di intervento esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ovvero soggetto ad autorizzazione semplificata o ordinaria (comma 1);
- la necessità dello svolgimento di una conferenza di servizi qualora l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, con dimezzamento dei termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni paesaggistici e culturali (comma 2);
- l'esperimento di un procedimento da parte della sola amministrazione procedente, con la valutazione (negativa o positiva) della conformità e della compatibilità dell'intervento o dell'opera da parte della medesima amministrazione, ove non sia necessaria l'indizione di una conferenza di servizi (commi 3 e 6);
- disposizioni procedurali, a seconda della valutazione positiva o negativa del Soprintendente sulla proposta motivata di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente (commi 5 e 7).

b) 3.1. La verifica preliminare dell'istanza

All'art. 11, c. 1 del Regolamento si prevede una verifica preliminare da parte dell'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, al fine di stabilire se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica, di cui all'allegato A ovvero all'art. 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'art. 146 del Codice. L'amministrazione procedente, nel caso non sia necessario acquisire atti di assenso ulteriori all'autorizzazione paesaggistica, comunica al SUE ed al SUAP ed al richiedente che l'intervento

non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria, ovvero che procederà secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

b) 3.2. Svolgimento della conferenza di servizi

Ai sensi dell'art. 11, c. 2 del Regolamento qualora l'intervento o le opere contenute nell'istanza richiedano più atti di assenso ulteriori all'autorizzazione paesaggistica ed al titolo edilizio, il SUE o il SUAP oppure l'amministrazione procedente a seconda dei casi, indicano la conferenza di servizi prevista dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 127/2016 prevede che la conferenza di servizi decisoria si svolga di norma in forma semplificata, in modalità "asincrona", ossia senza riunione, bensì mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni, e delle determinazioni, secondo il procedimento delineato dall'art. 14-bis, della legge n. 241/1990. Fuori dall'ipotesi considerata, è prevista direttamente la conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona (con riunione) ai sensi dell'art. 14-bis, c. 7, della legge n. 241/1990.

Il comma 2 dell'art. 11 del Regolamento prevede, inoltre, che i termini previsti per l'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, siano dimezzati. Detti termini, pertanto, si riducono da novanta a quarantacinque giorni.

Per la procedura afferente la conferenza di servizi si rinvia a quanto precisato nello specifico Quaderno Operativo ANCI n. 1/2016r ed alla modulistica ivi proposta.

b) 3.3. Valutazione da parte della sola amministrazione procedente

L'amministrazione procedente, qualora non sia necessario indire una conferenza di servizi, valuta la conformità dell'intervento e dell'opera, previsti nell'istanza, alle prescrizioni d'uso eventualmente contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, nonché la compatibilità degli stessi con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.

Nel caso che l'amministrazione procedente valuti positivamente la conformità e la compatibilità dell'intervento o delle opere contenuti nell'istanza, procede in conformità a quanto previsto dall'art. 11, c. 5, del Regolamento (vedasi proposta di modello 1 - Esito positivo).

L'amministrazione procedente può richiedere all'interessato (vedasi proposta di modello 2 - Ulteriori chiarimenti), ove occorra, entro 10 giorni dall'istanza, ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che devono essere inviati dall'interessato, in via telematica, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In questo caso il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato od alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Se il termine assegnato all'interessato decorre inutilmente, l'istanza è dichiarata improcedibile.

Entro il termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato ovvero dalla ricezione dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza, per via telematica, una motivata proposta di accoglimento.

In caso di valutazione negativa da parte dell'amministrazione procedente si applica quanto contenuto nell'art. 11, c. 6, del Regolamento: l'amministrazione procedente dovrà darne comunicazione direttamente all'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, rendendolo edotto, sia dei motivi che ostacolano l'accoglimento dell'istanza, sia delle modifiche indispensabili per formulare una proposta di accoglimento (vedasi proposta di modello 3 - Esito negativo).

A questo punto l'interessato ha diritto ad un termine di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni e presentare un progetto adeguato.

Nei successivi venti giorni l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dopo aver esaminato le osservazioni e gli adeguamenti progettuali e persistendo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, rigetta l'istanza stessa dettagliando in particolare i motivi della non accoglibilità delle osservazioni e la persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato, comunicando il tutto al soggetto richiedente.

b) 3.4. Valutazione positiva o negativa del Soprintendente sulla proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente - procedure

I commi 5 e 7 dell'art. 11 del nuovo Regolamento disciplinano l'*iter* procedurale che l'amministrazione procedente deve seguire, nei soli casi nei quali l'intervento o le opere progettati non richiedano altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e dopo una valutazione positiva circa la loro conformità e compatibilità ai sensi dell'art. 11, c. 3, del Regolamento.

Il comma 5 (a cui si rinvia) disciplina le fasi che determinano l'adozione finale del provvedimento da parte dell'amministrazione procedente in caso di parere favorevole del Soprintendente; tale parere, vincolante per l'amministrazione procedente, deve essere espresso, per via telematica, nel termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della motivata proposta da parte dell'amministrazione procedente.

Ai sensi dell'art. 11, c. 9 qualora il Soprintendente non esprima il proprio parere vincolante entro il termine sopra indicato di giorni venti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990 e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il procedimento si conclude comunque con l'adozione del provvedimento autorizzativo da parte dell'amministrazione procedente nei dieci giorni successivi al ricevimento del parere.

Il comma 7 (a cui si rinvia) individua la procedura che l'amministrazione procedente deve seguire nel caso di valutazione negativa del Soprintendente della proposta di accoglimento formulata dalla medesima amministrazione procedente.

In entrambi i casi sopra descritti (provvedimento positivo o negativo) il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato è, come stabilito dall'art. 10 del Regolamento, di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.

Il parere del Soprintendente, che deve essere espresso entro venti giorni dal ricevimento della proposta, è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di

imposizione di vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'art. 141-bis del Codice.

Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

c) Interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica

L'art. 4 del nuovo Regolamento prevede una terza categoria di interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata, che divengono quindi soggetti al regime di liberalizzazione.

L'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata vale qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.

Si tratta degli interventi ed opere riferiti ad alcune voci dell'allegato A¹ al Regolamento sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, c. 1, lettere a), b) e c), del Codice.

Con riferimento all'art. 4, c. 3 del Regolamento, nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali - previsti dall'art. 12, c. 2, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata anche altri interventi riferiti ad alcune voci dell'allegato B al Regolamento che sarebbero, normalmente, invece soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del Regolamento stesso. Con questa disposizione si attribuisce quindi alla regolazione pattizia tra enti istituzionali l'effetto di estendere la sfera di esonero dall'autorizzazione paesaggistica, risultando tali interventi trattati come "liberalizzati".

L'art. 6 del Regolamento prevede l'adozione, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto, di linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero stesso, le singole Regioni e gli enti locali di cui all'art. 12 del D.L. n. 83/2014, come successivamente modificato.

2. Procedimento autorizzatorio ordinario

Qualora gli interventi o le opere non rientrino nelle fattispecie escluse o esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, di cui all'allegato A del nuovo Regolamento, oppure non sia possibile ricomprenderli tra le voci di cui all'allegato B del Regolamento tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, occorre fare ricorso al regime autorizzatorio ordinario previsto dall'art. 146 del Codice.

Il procedimento ordinario previsto dall'art. 146 del Codice, può essere sintetizzato come segue:

¹ L'art. 4, primo comma, lett. b), fa riferimento anche ad alcune voci dell'allegato B al Regolamento stesso che risulterebbero, quindi, esonerate ex se; tuttavia il terzo comma, in riferimento alle stesse voci stabilisce che l'esonero è subordinato alla previa stipula degli accordi di collaborazione di cui all'art. 6, Regolamento. Ricorrendo all'interpretazione sistematica per comprendere il senso di tale duplice riferimento, si ritiene che l'esonero per tali voci resta subordinato, comunque, alla stipula dei citati accordi.

- l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica riceve la domanda e il progetto delle opere da parte dell'interessato, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;
- successivamente l'Amministrazione competente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette al competente Soprintendente la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici, dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato;
- il Soprintendente rende il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione degli atti;
- entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione competente rilascia l'autorizzazione, che diviene immediatamente efficace;
- in caso di parere negativo da parte del Soprintendente, quest'ultimo comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere negativo, l'Amministrazione procedente provvede in conformità.

3. Il raccordo con i provvedimenti edilizi - Tavole di ricognizione e raccordo

Il Consiglio di Stato rilevava già nel suo parere del 1° settembre 2016, l'opportunità di adottare un'adeguata disciplina di raccordo tra il contenuto semplificatorio del Regolamento in esame (allora schema) e le previsioni dello schema di decreto legislativo recante l'individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e la definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (atto del Governo n. 322), allora ancora in corso di esame parlamentare.

Oggi quest'ultimo schema è stato approvato con il D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 (in s.o. n. 52 alla G.U. n. 277 del 26.11.2016). Per gli interventi indicati nella "tabella A" ad esso allegata, a seconda che si tratti di permesso di costruire o di CILA e SCIA o di attività edilizia libera², sono indicati i regimi amministrativi e la concentrazione di regimi amministrativi ai sensi dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990.

Nell'intento di fornire un contributo operativo per facilitare l'opera di raccordo tra quanto previsto dal Regolamento e le previsioni del citato decreto n. 222, sono state definite due tabelle nelle quali, a fronte degli interventi indicati, rispettivamente, dagli allegati A e B allo stesso Regolamento, è proposta l'indicazione dei regimi amministrativi edilizi agli stessi relativi con una indicazione dei riferimenti agli elementi (descrizione e numero) che costituiscono la predetta tabella allegato al decreto SCIA2.

Le tabelle che seguono vogliono essere un momento di confronto e di riflessione (non esaustiva) con lo scopo di agevolare il quotidiano operare di enti, cittadini ed imprese, frutto di una prima interpretazione curata ed attenta, effettuata con la consapevolezza di agire in un campo

² Per la disamina di tale provvedimento e l'indicazione di proposte operative e di schemi di moduli, si rinvia al Quaderno Operativo Anci n. 1/2017.

particolarmente complesso, caratterizzato da variegati e mutevoli elementi applicativi anche locali, per cui quanto in esse indicato non può che risultare un primo approccio orientativo alla materia.

Tabella 1 - Allegato A: ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi

Tabella 2 - Allegato B: ricognizione degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi

Tabella 1: ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi

<p align="center">INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALLEGATO A (art. 2, c. 1, D.P.R. n. 31/2017) - SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA -</p>	<p align="center">REGIME AMMINISTRATIVO EDILIZIO - SEZIONE II, ALLEGATO D.LGS. n.222/2016 - (con il regime amministrativo è indicato il riferimento all'intervento come <u>numerato</u> nella sez. II)</p>	<p align="center">NOTE</p>
<p>A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;</p>	<p>Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1</p> <p>CILA se: - manutenzione straordinaria leggera 3 - restauro e risanamento conservativo leggero 5</p> <p>SCIA se manutenzione straordinaria pesante 4</p> <p>Autorizzazione/silenzio assenso se comporta mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica 39</p>	
<p>A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonomie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati</p>	<p>Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1</p> <p>CILA se: - manutenzione straordinaria leggera 3 - restauro e risanamento conservativo leggero 5</p>	

<p>ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p> <p>Si applica l'art. 4, comma 1</p>		
<p>A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;</p>	<p>CILA se restauro e risanamento conservativo leggero che non riguardi le parti strutturali dell'edificio 5</p> <p>SCIA se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - restauro e risanamento conservativo pesante 6 - ristrutturazione edilizia semplice o leggera, con intervento di demolizione e ricostruzione senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente 7 	
<p>A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;</p>	<p>Attività edilizia libera se eliminazione di barriere architettoniche 21</p> <p>CILA se eliminazione di barriere architettoniche pesanti 22</p>	
<p>A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p> <p>Si applica l'art. 4, comma 1</p>	<p>Attività edilizia libera se installazione di pompe di calore di potenza tecnica utile nominale inferiore a 12 kW, 2</p> <p>CILA se manutenzione straordinaria leggera 3</p>	
<p>A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non</p>	<p>Attività edilizia libera se pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici al di fuori della zona omogenea A 28</p>	

<p>essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>		
<p>A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; Si applica l'art. 4, comma 1</p>	<p>Attività libera se al di fuori della zona omogenea A (per analogia con 28) CILA se manutenzione straordinaria leggera 3</p>	
<p>A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;</p>	<p>Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1 Autorizzazione/silenzio assenso se realizzazione di impianti ed infrastrutture 13</p>	
<p>A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;</p>	<p>CILA per restauro e risanamento conservativo leggero 5</p>	
<p>A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;</p>	<p>Attività edilizia libera, per pavimentazione di aree pertinenziali 27</p>	
<p>A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se interventi realizzati da soggetti diversi dal Comune 12</p>	

<p>tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;</p>		
<p>A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;</p>	<p>Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1 Attività libera se pavimentazione di aree pertinenziali 27 CILA se: - movimenti di terra non inerenti l'attività agricola 32 - se installazione di serre quali pertinenze minori 34 Autorizzazione/silenzio assenso se serre ad uso domestico quali manufatti leggeri 15</p>	
<p>A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p> <p>Si applica l'art. 4, comma 1</p>	<p>Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria 1 CILA, se manutenzione straordinaria leggera 3</p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo edilizio applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;</p> <p>Si applica l'art. 4, comma 1</p>	<p>Attività edilizia libera</p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo edilizio applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché</p>	<p>CILA se:</p>	

<p>le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - manutenzione straordinaria leggera 3 - realizzazione di pertinenze minori 34 Autorizzazione/silenzio assenso se: <ul style="list-style-type: none"> - nuova costruzione di manufatto edilizio 9; - interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune 12 - realizzazione di impianti ed infrastrutture 13 - realizzazione di depositi e impianti all'aperto 18 	
<p>A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;</p>	<p>Comunicazione se opere contingenti e temporanee 26</p>	
<p>A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;</p>	<p>Attività libera</p>	<p><i>Se elementi di arredo delle aree pertinenti 29. Per individuare il regime amministrativo edilizio applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;</p>	<p>Attività libera se ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico eseguite in aree esterne al centro abitato 23 CLA se ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico eseguite in aree interne al centro abitato 31</p>	

<p>A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;</p>	<p>Attività libera se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria 1 - movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi idraulici agrari 24 - serre mobili stagionali sprovviste di muratura 25 	
<p>A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;</p>	<p>Attività libera</p>	<p><i>Se movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi idraulici agrari, 24</i></p>

A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;		<i>Provvedimento richiesto dallo specifico regolamento comunale</i>
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;		<i>Per individuare il regime amministrativo edilizio applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i>
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;		<i>Per individuare il regime amministrativo edilizio applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i>
A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;		<i>Per individuare il regime amministrativo edilizio applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i>
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;	Attività libera se movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi idraulici agrari 24	
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;		<i>Provvedimento richiesto dall'ente preposto alla tutela dei luoghi</i>
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti	Attività libera se manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto	

dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;	per la sosta e il soggiorno dei turisti 16	
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;		<i>Per individuare il regime amministrativo edilizio applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i>
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;	SCIA se ristrutturazione edilizia semplice o leggera Z	
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;	SCIA se ristrutturazione edilizia semplice o leggera Z	
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.	SCIA se varianti in corso d'opera a permessi a costruire che non alterano la sagoma dell'edificio sottoposto a vincolo ex D.Lgs. n.42/2004, 35	

Tabella 2: ricognizione degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi

<p align="center">ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ ALLEGATO B (art. 3, c. 1, D.P.R. n. 31/2017) - SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE <i>PAESAGGISTICA</i> -</p>	<p align="center">REGIME AMMINISTRATIVO EDILIZIO - <i>SEZIONE II, ALLEGATO D.L.GS. n. 222/2016</i> - (con il regime amministrativo è indicato il riferimento all'intervento come <u>numerato</u> nella sez. II)</p>	<p align="center">NOTE</p>
<p>B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;</p>	<p align="center">Autorizzazione/silenzio assenso o SCIA alternativa all'autorizzazione se ristrutturazione pesante 8 Autorizzazione/silenzio assenso se ampliamento fuori sagoma 11</p>	
<p>B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;</p>	<p>CILA se restauro e risanamento conservativo leggero 5 SCIA se: - restauro e risanamento conservativo pesante 6 - ristrutturazione edilizia semplice o leggera, con intervento di demolizione e ricostruzione senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente 7</p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2., comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica</p>	<p align="center">Autorizzazione/silenzio assenso o SCIA alternativa all'autorizzazione per ristrutturazione pesante 8</p>	

sostanziale di scale esterne;		
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;	Autorizzazione/silenzio assenso o SCIA alternativa all'autorizzazione per ristrutturazione pesante 8	
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;	SCIA per ristrutturazione edilizia semplice o leggera, con intervento di demolizione e ricostruzione senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente 7	
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; Si applica l'art. 4, comma 3	Attività edilizia libera se eliminazione di barriere architettoniche 21 CILA se eliminazione di barriere architettoniche pesanti 22	
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;	Attività libera se installazione di pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, 2 CILA se manutenzione straordinaria leggera 3	

<p>B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;</p>	<p>Attività edilizia libera se pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici al di fuori della zona omogenea A 28</p>	
<p>B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p>	<p>Attività libera se al di fuori della zona omogenea A (per analogia con 28) CILA se manutenzione straordinaria leggera 3</p>	
<p>B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se realizzazione di infrastrutture e impianti 13</p>	
<p>B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotoatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicurino adeguata permeabilità del suolo;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune 12</p>	
<p>B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;</p>	<p>Attività libera se pavimentazione di aree pertinenziali 27 Autorizzazione/silenzio assenso se: - interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune 12 - realizzazione di infrastrutture e impianti 13</p>	
<p>B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se realizzati da soggetti diversi dal Comune 12</p>	

<p>specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice; Si applica l'art. 4, comma 3</p>		
<p>B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;</p>	<p>Attività edilizia libera se manutenzione ordinaria <u>1</u> Attività libera se pavimentazione di aree pertinenziali <u>27</u> CILA se: - movimenti di terra non inerenti all'attività agricola <u>32</u> - installazione di serre quali pertinenze minori <u>34</u> Autorizzazione/silenzio assenso se serre ad uso domestico quali manufatti leggeri <u>15</u></p>	
<p>B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;</p>	<p>SCIA per ristrutturazione edilizia semplice o leggera <u>7</u></p>	
<p>B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso per realizzazione di pertinenze <u>17</u> CILA se installazione di serre quali pertinenze minori <u>34</u></p>	
<p>B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se: - manufatti leggeri <u>15</u> - realizzazione di pertinenze <u>17</u> CILA se installazione di pertinenze minori <u>34</u></p>	
<p>B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;</p>	<p>Attività libera se: -pavimentazione di aree pertinenziali <u>27</u> -elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici <u>29</u> CILA se: - movimenti di terra non inerenti all'attività agricola <u>32</u> - installazione di pertinenze minori <u>34</u></p>	
<p>B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se realizzazione di pertinenze <u>17</u> CILA se installazione di pertinenze minori <u>34</u></p>	
<p>B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a</p>	<p>Autorizzazione/silenzio per realizzazione di infrastrutture ed impianti <u>13</u></p>	

<p>destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;</p>		
<p>B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;</p>	<p>CILA se: - manutenzione straordinaria leggera 3 - realizzazione di pertinenze minori 34 Autorizzazione/silenzio assenso se: - nuova costruzione di manufatto edilizio 9 - realizzazione di impianti ed infrastrutture 13</p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;</p>	<p>Attività libera</p>	<p><i>Provvedimento eventualmente richiesto dall'amministrazione preposta alla tutela dei luoghi</i></p>
<p>B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se realizzazione di infrastrutture e impianti comportanti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato 13 Comunicazione se opere contingenti e temporanee 26</p>	
<p>B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;</p>	<p>CILA se: - manutenzione straordinaria leggera 3 - realizzazione di pertinenze minori 34 Autorizzazione/silenzio assenso se: - nuova costruzione di manufatto edilizio 9 - realizzazione di impianti ed infrastrutture 13 - realizzazione di depositi e impianti ove comporti la realizzazione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato 18</p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti</p>	<p>Attività libera Comunicazione se necessitano di opere contingenti e</p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo occorre fare</i></p>

<p>semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;</p>	<p>temporanee dirette ad essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro 90 giorni 26</p>	<p><i>referimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione; consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale; Si applica l'art. 4, comma 3</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se manufatti leggeri 15 Attività libera se manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti 16 Comunicazione se opere contingenti e temporanee rimosse al cessare della necessità e comunque entro 90 giorni 26</p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se realizzazione di impianti ed infrastrutture 13 Attività libera se opere temporanee per ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico eseguite in aree esterne al centro abitato 23 CILA se opere temporanee per ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico eseguite in aree interne al centro abitato 31</p>	<p><i>Provvedimento eventualmente richiesto dalla amministrazione preposta alla tutela dei luoghi</i></p>
<p>B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;</p>	<p>Attività libera se: - interventi su impianti idraulici agrari 24 - pavimentazione di aree pertinenziali 27</p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se: - manufatti leggeri 15 - realizzazione di pertinenze 17 CILA se: - serre mobili stagionali con struttura in muratura 33 - realizzazione di pertinenze minori 34</p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se:</p>	<p></p>

<p>dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;</p>	<p>- nuova costruzione di manufatto edilizio <u>9</u> - realizzazione di impianti ed infrastrutture <u>13</u> - realizzazione di depositi e impianti all'aperto <u>18</u></p>	
<p>B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso se realizzati da soggetti diversi dal Comune <u>12</u></p>	
<p>B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;</p>	<p>Attività libera se movimenti di terra <u>24</u></p>	<p><i>Provvedimento eventualmente richiesto dalla amministrazione preposta alla tutela dei luoghi</i></p>
<p>B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;</p>	<p>Attività libera</p>	<p><i>Provvedimento eventualmente richiesto dalla amministrazione preposta alla tutela dei luoghi</i></p>
<p>B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;</p>	<p>Attività libera se movimenti di terra <u>24</u></p>	<p><i>Provvedimento eventualmente richiesto dalla amministrazione preposta alla tutela dei luoghi</i></p>
<p>B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;</p>	<p>Attività libera se movimenti di terra <u>24</u></p>	<p><i>Provvedimento eventualmente richiesto dalla amministrazione preposta alla tutela dei luoghi</i></p>
<p>B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso per realizzazione di infrastrutture e impianti <u>13</u></p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>Si applica l'art. 4, comma 3</p>		
<p>B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso per installazione di torri e tralicci <u>14</u></p>	<p><i>Per individuare il regime amministrativo occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</i></p>
<p>B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso per installazione di torri e</p>	<p><i>Per individuare il regime</i></p>

<p>o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;</p>	<p>tralicci 14</p>	<p>amministrativo edilizio applicabile occorre fare riferimento alle norme tecniche degli strumenti urbanistici locali</p>
<p>B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;</p>	<p>Attività libera se movimenti di terra 24</p>	<p>Provvedimento richiesto dalla amministrazione preposta alla tutela dei luoghi</p>
<p>B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;</p>	<p>Attività libera se movimenti di terra 24</p>	<p>Provvedimento richiesto dalla amministrazione preposta alla tutela dei luoghi</p>
<p>B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;</p>	<p>SCIA se ristrutturazione edilizia semplice o leggera 7</p>	
<p>B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.</p>	<p>Attività libera se movimenti di terra 24</p>	<p>Provvedimento eventualmente richiesto dall'amministrazione preposta alla tutela dei luoghi</p>

Proposte di Modulistica

Valutazione sulla conformità e/o compatibilità dell'intervento o dell'opera contenuti nell'istanza di autorizzazione paesaggistica

1. Determinazione di conclusione positiva
2. Richiesta ulteriori documenti e chiarimenti
3. Determinazione di conclusione negativa

Oggetto: Valutazione sulla conformità e/o compatibilità dell'intervento o dell'opera contenuti nell'istanza di autorizzazione paesaggistica - Esito positivo.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da _____ il _____ corredata dai documenti ed elaborati ad essa allegati;

Rilevato che l'intervento e/o le opere richieste sono soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'art. 3 del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, con l'applicazione della procedura prevista dall'art. 11, c. 5, dello stesso decreto, non essendo necessari atti di assenso ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio;

Effettuata la valutazione di cui all'art. 11, c. 3, del D.P.R. n.31/2017 circa la conformità dell'intervento e/o dell'opera alle prescrizioni d'uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, nonché la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;

(*Eventuale:* Vista l'ulteriore documentazione richiesta dalla scrivente amministrazione con prot. n. ____ del ____ e prodotta dall'istante con prot. n. ____ del ____)

(*Richiamati gli atti che attribuiscono la competenza in materia al Dirigente/Responsabile*)

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

La valutazione citata in premessa, effettuata da questa amministrazione, ha dato esito positivo.
(*eventuale:* indicare specifici elementi di motivazione _____)

L'amministrazione provvederà conseguentemente (*eventuale:* entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta) a trasmettere alla competente Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione alla stessa allegata.

Al procedimento si applica l'art. 11, commi 5, ultimo periodo, 8 e 9, D.P.R. n. 31/2017.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

Oggetto: Valutazione sulla conformità e/o compatibilità dell'intervento o dell'opera contenuti nell'istanza di autorizzazione paesaggistica - Richiesta ulteriori documenti e chiarimenti.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da _____ il _____ corredata dai documenti ed elaborati ad essa allegati;

Rilevato che l'intervento e/o le opere richieste sono soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'art. 3 del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, con l'applicazione della procedura prevista dall'art. 11, c. 5, dello stesso decreto, non essendo necessari atti di assenso ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio;

Effettuata la valutazione di cui all'art. 11, c. 3, del D.P.R. n. 31/2017 circa la conformità dell'intervento e/o dell'opera alle prescrizioni d'uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, nonché la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;

(Richiamati gli atti che attribuiscono la competenza in materia al Dirigente/Responsabile)

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

Per poter dare corso all'istanza di autorizzazione paesaggistica trasmessa, l'interessato dovrà far pervenire entro dieci giorni dalla comunicazione del presente atto, per via telematica, i seguenti ulteriori documenti e chiarimenti ritenuti strettamente indispensabili: _____

Si dispone che la presente sia inviata all'interessato entro dieci dal ricevimento dell'istanza.

Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza sarà dichiarata improcedibile.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

Oggetto: Valutazione sulla conformità e/o compatibilità dell'intervento o dell'opera contenuti nell'istanza di autorizzazione paesaggistica - Esito negativo.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da _____ il _____ corredata dai documenti ed elaborati ad essa allegati;

Rilevato che l'intervento e/o le opere richieste sono soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'art. 3 del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, con l'applicazione della procedura prevista dall'art. 11, c. 6, dello stesso decreto, non essendo necessari atti di assenso ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio;

Effettuata la valutazione di cui all'art. 11, c. 3, del D.P.R. n. 31/2017 circa la conformità dell'intervento e/o dell'opera alle prescrizioni d'uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, nonché la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;

(Richiamati gli atti che attribuiscono la competenza in materia al Dirigente/Responsabile)

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

- la valutazione citata in premessa ha dato esito negativo per i seguenti motivi che ostacolano all'accoglimento dell'istanza: _____

- si indicano come di seguito le modifiche indispensabili affinché possa essere formulata la proposta di accoglimento: _____

Dal ricevimento del presente atto è sospeso il termine del procedimento ed ai sensi dell'art. 11, c. 6, del D.P.R. n. 31/2017 è assegnato un termine di quindici giorni all'interessato entro il quale può presentare a questa amministrazione le proprie osservazioni e/il progetto adeguato.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____